



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
71^a Seduta
Giovedì 25 luglio 2013

Deliberazione n. 334 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale.

Presidente: Alessandro Nicolò
Consigliere – Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 37, assenti 13

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Magno, essendo stati approvati separatamente i sette articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 37, a favore 37 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 luglio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 334 del 25 luglio 2013

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RICONOSCIMENTO DELLE AGENZIE DI SVILUPPO LOCALE

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2013.

Reggio Calabria, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
(Alessandro Nicolò)



RELAZIONE

Il presente progetto di legge intende definire il quadro normativo di riferimento per le scelte strategiche ed operative volte a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo dei territori calabresi.

In un'ottica di sistema, tale finalità viene articolata dalla legge in questione in una serie di obiettivi generali, ciascuno dei quali, a sua volta, viene declinato in obiettivi più specifici.

Per il perseguimento di tali obiettivi vengono quindi individuati gli strumenti utilizzabili e le possibili modalità di azione, che potranno essere definite più puntualmente in sede di programmazione ed attuazione delle misure di intervento, in modo da garantire la massima efficacia di tali misure rispetto ai fabbisogni e alle problematiche cui si intende dare risposta.

L'analisi della situazione e delle tendenze dell'economia regionale ha evidenziato una perdita di competitività delle principali componenti produttive nel confronto innescato dalla globalizzazione dei mercati, nonché una grave carenza del sistema regionale in termini di capacità di sostenere investimenti specie nei territori marginalizzati e sotto utilizzati.

In questo contesto, risulta indispensabile la necessità di creare le condizioni per un rilancio dell'economia regionale mediante azioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell'apparato produttivo endogeno e, nel contempo, alla creazione ed al sostegno di iniziative imprenditoriali specie giovanili.

Inoltre, vale la pena osservare che, nell'ambito di un contesto politico, legislativo, sociale ed economico in continuo mutamento, che pone quesiti pressanti e la necessità di risposte immediate, l'Amministrazione regionale deve poter disporre di una strumentazione agile e flessibile e più prossima alle esigenze di sviluppo del territorio e delle imprese.

La legge proposta costituisce uno strumento normativo di nuova concezione, che rovescia l'architettura normativa convenzionale e rinuncia alla descrittività ed ai contenuti procedurali, focalizzandosi sulla definizione degli obiettivi e sulle procedure dello sviluppo e sull'individuazione degli strumenti di programmazione ed attuazione, combinati insieme, e sulle modalità attraverso cui la Regione può operare a sostegno della competitività del sistema produttivo calabrese.

In conclusione si può affermare che il presente disegno di legge rappresenta l'occasione per rivedere radicalmente l'azione regionale a sostegno della competitività del sistema produttivo locale, coerentemente con l'evolversi del contesto generale di riferimento e in un'ottica di messa a sistema degli interventi, nonché di semplificazione e di accelerazione delle procedure.

Il punto centrale del sistema sono le Agenzie, nate dalla esperienza della programmazione negoziata per il ruolo affidato alle stesse dalla legge nazionale e che, per istituzione originaria, rientrano in una visione concentrata dello



sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale, sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto l'aspetto del mercato e, soprattutto sotto l'aspetto di quel processo di integrazione dei settori produttivi con i valori dei territori, che risulta fondamentale e determinante nel campo della competitività territoriale e sociale. Inoltre l'impianto normativo regionale, che attualmente regola il modello di sviluppo regionale, sembra non rispondere adeguatamente all'orientamento dello sviluppo delle imprese all'interno dei territori. Si assiste alla preferenza di sostegno a progetti imprenditoriali svincolati dalle risorse territoriali e scarsamente connessi con le opportunità di valorizzazione e crescita armonica del contesto.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende integrare l'impianto normativo regionale sulla scorta dei seguenti indirizzi:

- riconoscimento degli enti promotori e gestori dei Patti territoriali calabresi quali Agenzie di Sviluppo Locale, garantendo la partecipazione diretta degli enti locali del territorio e degli organismi collettivi preposti allo sviluppo locale utilizzando il metodo della programmazione e della approvazione delle iniziative programmatica declinate in progetti di sviluppo economico e territoriale;
- assegnazione di competenze che possono garantire la promozione delle attività d'impresa in territori definiti con priorità alle micro imprese, alle imprese giovanili e femminili, alle iniziative d'impresa che puntano alla valorizzazione delle qualità dei territori;
- assegnazione delle competenze di promozione, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che possano incidere sui fattori di contesto materiali ed immateriali delle economie locali.

Le Agenzie, mantenendo in atto una configurazione giuridica di enti privati, possono essere partecipati da enti pubblici di ambito sub regionale oltre che da soggetti privati.

Tali organismi hanno natura giuridica differente, ma dovranno svolgere tutti attività strumentali e coerenti con le azioni ed i programmi regionali di sviluppo. Il riconoscimento dello status di Agenzia è indispensabile per consentire la promozione di iniziative di sviluppo d'impresa e del territorio, coordinandosi con gli altri enti previsti dalla normativa regionale, nel quadro della loro programmazione – atto fondamentale e fondante della loro azione – in cui si individuano le iniziative progettuali sostenibili all'interno dei programmi regionali di sviluppo.

MOTIVAZIONI POLITICHE ALLA BASE DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL RUOLO DEI SOGGETTI RESPONSABILI CALABRESI

Valorizzare, anche nell'ambito della prevista riforma della Programmazione Negoziata, il lavoro svolto in questi anni sul territorio calabrese dai Soggetti



Consiglio Regionale della Calabria

Responsabili dei Patti Territoriali che ha ottenuto importanti risultati anche in termini di coinvolgimento del partenariato locale, crescita sociale, coesione istituzionale tra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo, Enti Locali, Forze sociali, Associazioni imprenditoriali e di categoria.

I 15 Patti Calabresi avviati su tutto il territorio regionale hanno determinato, a partire dal 1995, la realizzazione di 575 iniziative imprenditoriali e 33 progetti infrastrutturali, l'attivazione di 523 mln di investimenti, l'erogazione di 326 mln di contributi pubblici e l'occupazione a regime di 5300 unità.

I Patti Territoriali hanno costituito i primi concreti esempi sul territorio nazionale e regionale di concertazione dal basso delle politiche di sviluppo locale. Per la prima volta, con questi strumenti, sulle tematiche dello sviluppo si è fatto fronte comune, si è sperimentata la politica della Coesione Istituzionale e si è costruita, soprattutto, una Rete tra istituzioni locali.

Non disperdere l'esperienza positiva svolta sul territorio calabrese in questi anni dai soggetti responsabili dei Patti Territoriali in particolare per l'attività di animazione dello sviluppo locale svolta, le relazioni instaurate tra i vari soggetti dello sviluppo locale, la capacità di cooperazione e integrazione istituzionale che ha portato alla definizione delle opportunità e delle esigenze di sviluppo dei vari ambiti territoriali interessati ed al coinvolgimento diretto degli imprenditori nella realizzazione delle iniziative, l'attività di controllo e monitoraggio svolta in tutta la fase di spesa e collaudo finale delle iniziative previste nell'ambito dei patti.

Operare per promuovere una evoluzione positiva ed innovativa del ruolo degli organismi di gestione degli strumenti della Programmazione Negoziata basata sulle capacità gestionali maturate in questi anni, le competenze e le specializzazioni operative acquisite, la reputazione e credibilità istituzionale goduta ancor oggi presso i propri interlocutori pubblici e privati e le forze economiche e sociali del territorio.

Con questo Progetto di Legge si punta in Calabria a valorizzare questo patrimonio di competenze attraverso il riconoscimento degli organismi di gestione dei Patti quali attori rilevanti dello sviluppo economico locale con un ruolo di "Anelli Finali" sul territorio della catena di soggetti istituzionali impegnati nelle politiche di sviluppo economico portate avanti dal Governo, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Tale riconoscimento deve quindi determinare per i Soggetti Responsabili, anche prevedendo meccanismi di premialità per i soggetti che si sono particolarmente distinti in questi anni, la concreta possibilità di essere referenti delle Regioni e degli Enti Locali per l'attuazione di programmi di sviluppo economico previsti da leggi regionali e nazionali, di essere incaricati della diretta attuazione di progetti di sviluppo economico anche attraverso la partecipazione individuale o in collaborazione con altri soggetti a bandi pubblici, di essere inclusi tra i soggetti cui vengono indirizzate le politiche di sviluppo economico territoriale di livello



Consiglio Regionale della Calabria

statale con riferimento tra le altre a quella in fase di attuazione legata alla promozione delle reti d'impresa.

Tale proposta di Legge Regionale è coerente con il progetto pilota promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante Promuovitalia in fase di realizzazione a livello nazionale e finalizzato alla trasformazione dei Soggetti Responsabili in Agenzie per lo sviluppo locale.

Tale proposta di Legge Regionale è coerente e funzionale alla costante attività di interlocuzione istituzionale avviata a partire dal 2010 dal Coordinamento dei Patti Territoriali Calabresi con la Regione Calabria e con il Parlamento ed il Governo Nazionale attraverso i Ministeri competenti anche mediante il supporto di ANPACA Associazione nazionale che rappresenta e coordina gli oltre 200 Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali per lo sviluppo locale presenti in Italia.


Tale proposta è coerente con l'orientamento sul metodo dei Patti Territoriali avanzato dal Comitato delle Regioni in sede Europea attraverso il Presidente di detto Organismo Mercedes Bresso nell'agosto 2011 che presuppone da parte delle Regioni la dotazione di strumenti operativi adeguati per l'implementazione sui territori delle politiche di sviluppo locale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 luglio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Nicola Lopez)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

**(Riconoscimento dei soggetti responsabili di patti territoriali
quali Agenzie di sviluppo locale)**

1. La Regione Calabria promuove e favorisce la cooperazione istituzionale tra i livelli di governo e riconosce al partenariato un ruolo pieno e permanente nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico, attualmente operanti sul territorio regionale come soggetti responsabili di patti territoriali, quali Agenzie di sviluppo locale.

3. Le Agenzie di sviluppo locale operano, quali soggetti privati, nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.

Art. 2

(Elenco delle Agenzie di sviluppo locale)

1. Si riconoscono quali Agenzie di sviluppo locale i seguenti soggetti: Protekos SpA; Promotir Srl; Sila Sviluppo Scarl; Alto Tirreno Cosentino SpA; Lameziaeuropa SpA; Vibo Sviluppo SpA; Patto Territoriale dello Stretto SpA; Locride Sviluppo SpA.

Art. 3

(Conservazione status ed obiettivi delle Agenzie di sviluppo locale)

1. La conservazione dello status di Agenzia di sviluppo locale è subordinata alla permanenza, in capo ai soggetti di cui all'articolo 2, delle seguenti condizioni:

a) predisposizione e attuazione di programmi di azione annuali e pluriennali coerenti con la complessiva programmazione regionale;

b) conduzione da parte di organi di amministrazione a maggioranza pubblica e rappresentativi del territorio di riferimento;

c) titolarità della maggioranza delle quote e mantenimento della stessa in capo a soggetti di natura pubblica;

d) astensione dall'esercizio di attività concorrenziali rispetto alle istituzionali funzioni pubbliche degli enti soci in termini di prestazioni, beni e servizi, salvo quanto specificamente previsto dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzie di sviluppo nei programmi di attività approvati e in ragione del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.

2. Le Agenzie di sviluppo locale hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le



risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

3. Le Agenzie di sviluppo locale assicurano il perseguimento degli scopi di cui al comma 2, nella qualità di soggetti rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento e delle comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Art. 4

(Attività delle Agenzie di sviluppo locale)

1. Le Agenzie, nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dalle Agenzie medesime:

- a) animazione territoriale;
- b) promozione dell'attività d'impresa;
- c) stimolo, supporto e creazione di reti d'impresa;
- d) marketing territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti;
- e) stimolo e supporto alla internazionalizzazione delle imprese e dei territori;
- f) promozione dei prodotti tipici locali e dei loro territori;
- g) promozione e supporto della certificazione delle produzioni locali;
- h) promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali;
- i) indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socio-economico sui territori di riferimento;
- j) supporto alle imprese ed agli enti per l'accesso ai finanziamenti di competenza regionale, nazionale e comunitaria, e per le correlate attività di monitoraggio e rendicontazione;
- k) supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali;
- l) formazione e qualificazione delle risorse umane e promozione della cultura d'impresa;
- m) promozione, nei territori di riferimento, della diffusione ed applicazione della innovazione tecnologica e della ricerca applicata, in collaborazione e partnership con le università calabresi e i centri di ricerca operanti in Calabria, nell'ambito di progetti finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale;
- n) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali ed il mondo imprenditoriale delle tematiche riguardanti la responsabilità sociale d'impresa, in partnership con i soggetti protagonisti dello sviluppo locale, enti locali, forze sociali, associazioni di categoria.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5

(Rapporti con il sistema regionale e locale)

1. Le Agenzie di sviluppo locale, nello svolgimento e compatibilmente con le attività di cui all'articolo 4, coordinano le loro proposte programmatiche e progettuali con i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale.

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.